



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE LIGURIA

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	4.0
Stato versione	Aperto
Data dell'ultima modifica	25/10/2017

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	4
1.1. Modifica.....	4
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013	4
1.1.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014	4
1.1.2.1. Capitolo 06.02.02 - 6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità	40
1.1.2.2. Capitolo 08.01 - 8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura	4
1.1.2.3. Capitolo 08.02.01.03.02.09.01. - Sottomisura 01.02 - Supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione	42
1.1.2.4. Capitolo 08.02.01.03.02.09.02. - Sottomisura 01.02 - Supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione	43
1.1.2.5. Capitolo 08.02.01.03.03.08. - Sottomisura 01.03 - Supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e forestali	5
1.1.2.6. Capitolo 08.02.03.03.01.06 - Sottomisura 03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione.....	5
1.1.2.7. Capitolo 08.02.03.03.01.09.02. - Sottomisura 03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione	45
1.1.2.8. Capitolo 08.02.06.03.01.11 - Sottomisura 06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori	7
1.1.2.9. Capitolo 08.02.06.03.02.04 - Sottomisura 06.02 - Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1.2.10. Capitolo 08.02.06.03.02.06 - Sottomisura 06.02 - Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali	9
1.1.2.11. Capitolo 08.02.06.03.03.04 - Sottomisura 06.04(2a) - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	10
1.1.2.12. Capitolo 08.02.08.03.03.07 - Sottomisura 08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste.....	11
1.1.2.13. Capitolo 08.02.10.02. - Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).....	13
1.1.2.14. Capitolo 08.02.10.03.01.01. - Sottomisura 10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata	13
1.1.2.15. Capitolo 08.02.10.03.01.06. - Sottomisura 10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata	15
1.1.2.16. Capitolo 08.02.10.03.02.04. - Sottomisura 10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli	16
1.1.2.17. Capitolo 08.02.10.03.02.06. - Sottomisura 10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1.2.18. Capitolo 08.02.10.03.03.04. - Sottomisura 10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1.2.19. Capitolo 08.02.12 - Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	17

1.1.2.20. Capitolo 08.02.12.03.01 - Sottomisura 12.01 - Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000.....	20
1.1.2.21. Capitolo 08.02.12.03.02 - Sottomisura 12.02 - Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 Salvaguardia e ripristino della biodiversità	22
1.1.2.22. Capitolo 08.02.15.03.01.03 - Sottomisura 16.01 - Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI	24
1.1.2.23. Capitolo 08.02.15.03.02.03 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	25
1.1.2.24. Capitolo 08.02.15.03.02.04 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	24
1.1.2.25. Capitolo 08.02.15.03.02.05 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.1.2.26. Capitolo 08.02.15.03.02.08 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	28
1.1.2.27. Capitolo 08.02.15.03.04.03 - Sottomisura 16.05 - Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi.	30
1.1.2.28. Capitolo 08.02.15.03.05.03 - Sottomisura 16.08 - Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello.....	31
1.1.2.29. Capitolo 09.05 - Piano di Valutazione.	24
1.1.2.30. 13.09.01.01 - M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	34
1.1.2.31. 13.10.01.01 - M16 - Cooperazione (art. 35).....	37
1.1.2.32. Capitolo 19 - Disposizioni transitorie.....	34
1.1.2.33. 21 – Documenti	46

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

b. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.2.1. Capitolo 08.01 - 8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura ...

1.1.2.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Disposizioni comuni a tutte le misure

Si provvede a specificare che, per determinate tipologie di operazioni, e se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le imprese liguri possono realizzare investimenti anche al di fuori del territorio della Regione Liguria.

1.1.2.1.2. Effetti previsti della modifica

Disposizioni comuni a tutte le misure

Il testo attuale del PSR è così integrato:

(...)

16. è consentita la realizzazione di investimenti anche al di fuori del territorio della Regione Liguria nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 70 del Reg. UE 1303/2013.

(...)

1.1.2.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo una semplice precisazione normativa, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.2. Capitolo 08.02.01.03.03.08. - Sottomisura 01.03 - Supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e forestali

1.1.2.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' necessario eliminare il 2° paragrafo poiché le PMI non rientrano tra i destinatari delle azioni a) e b) (cfr. capitolo 8.2.1.3.3.1.).

1.1.2.2.2. Effetti previsti della modifica

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il testo attuale del PSR è così modificato:

Il sostegno è pari al 80 % del costo ammissibile per gli interventi per il settore agricolo e forestale.

~~*L'intensità degli aiuti per le azioni a) e b) a favore delle PMI nelle zone rurali (art. 47 del Reg. UE n. 702/2014) è limitata per l'azione a) e b) come segue:*~~

~~*a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;*~~

~~*b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.*~~

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

I costi diretti sono determinati a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite". Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati.

1.1.2.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.3. Capitolo 08.02.03.03.01.06 - Sottomisura 03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione

1.1.2.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In GUUE n. L104 del 20 aprile 2017 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2017, recante l'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]. Il disciplinare di detta IGP prevede (articolo 3) tra le zone di produzione anche parte del territorio della Regione Liguria.

1.1.2.3.2. Effetti previsti della modifica

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale del PSR è così integrato:

Il beneficiario deve risultare "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e partecipare per la prima volta ai seguenti regimi di qualità:

a. per i prodotti riconosciuti IGP e DOP ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012 e iscritti in uno dei registri UE:

- *Olio extravergine d'oliva "Riviera ligure" DOP;*
- *Basilico genovese DOP;*
- *[Vitelloni Piemontesi della coscia IGP.](#)*

(...)

1.1.2.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica così come formulata è coerente con i contenuti dell'Accordo di Partenariato, e precisamente con l'OT 3 - *Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura* laddove si sostiene che uno dei principali fattori di competitività dell'agroalimentare italiano è dato proprio dai prodotti di qualità riconosciuti dall'UE.

1.1.2.4. Capitolo 08.02.06.03.01.11 - Sottomisura 06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori

1.1.2.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda ...

Si provvede ad eliminare il paragrafo che stabiliva, per il caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita in forma non individuale, le soglie massime e minime per l'ammissibilità al sostegno [art. 19, par. 4, comma 3 reg. (UE) n. 1305/2013] in rapporto al numero dei contitolari.

In applicazione di quanto disposto da tale paragrafo, l'aspetto legato alla dimensione aziendale è trattato in modo difforme a seconda che sia insediamento in società o insediamento in impresa individuale: il primo risulta più gravoso rispetto al secondo.

Nell'insediamento in impresa individuale, infatti, potrebbero risultare comunque più soggetti impiegati nell'attività, ma con la dimensione aziendale richiesta limitata ad una sola unità.

1.1.2.4.2. Effetti previsti della modifica

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda ...

Il testo attuale del PSR è così modificato:

(...)

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di aiuto.

~~Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, le soglie di cui alla sezione 8.2.6.3.1.11 (Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) devono essere rapportate al numero dei contitolari e rispettare quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del Reg. (UE) 807/2014.~~

(...)

1.1.2.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.5. Capitolo 08.02.06.03.02.06 - Sottomisura 06.02 - Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali

1.1.2.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Si provvede ad allineare il testo del PSR alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014.

1.1.2.5.2. Effetti previsti della modifica

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il punto 6) del testo attuale del PSR è così modificato:

(...)

6) la tipologia di operazione è operativa esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali". La nuova attività, in termini di unità operativa, deve essere localizzata in una zona rurale della Liguria.

~~La localizzazione della nuova attività, al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata e un concreto sviluppo delle zone rurali, deve avvenire con le seguenti specifiche:~~

- ~~• in caso di impresa individuale, il titolare, al momento della concessione dell'aiuto, deve essere residente in una zona rurale della regione Liguria. La sede aziendale dovrà essere localizzata in una zona rurale della regione Liguria;~~
- ~~• in caso di società di persone, la sede aziendale deve essere localizzata in una zona rurale della Liguria;~~
- ~~• nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari devono risiedere in una zona rurale della Liguria al momento della concessione dell'aiuto;~~
- ~~• in caso di società di capitali, i detentori delle cariche a cui corrispondono i poteri decisionali (amministratore delegato, amministratore unico, ecc.) devono risiedere in una zona rurale della Liguria al momento della concessione dell'aiuto.~~

I vincoli relativi alla localizzazione dell'azienda devono perdurare per tutto il periodo di vincolo;

(...)

1.1.2.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda un allineamento a quanto previsto dalla normativa comunitaria che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.6. Capitolo 08.02.06.03.03.04 - Sottomisura 06.04(2a) - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

1.1.2.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Si provvede ad eliminare il riferimento ai coadiuvanti familiari quali beneficiari in quanto non essendo titolari di impresa gli stessi non possono condurre un attività autonoma all'interno dell'azienda agricola.

1.1.2.6.2. Effetti previsti della modifica

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Il testo attuale del PSR è così modificato:

- *Agricoltori in attività ai sensi dell'art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento.*
- ~~*coadiuvanti familiari degli agricoltori in attività. Sono considerati coadiuvanti i parenti entro il terzo grado del titolare dell'impresa agricola che partecipano in modo continuativo alla conduzione dell'azienda. Sono esclusi i lavoratori agricoli.*~~

1.1.2.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.7. Capitolo 08.02.08.03.03.07 - Sottomisura 08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

1.1.2.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Gli attuali principi previsti per la sottomisura in questione individuano una preferenza di selezione per quei progetti che rispondono alle due caratteristiche oggettive:

- sono proposti da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali, che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura degli investimenti previsti;
- sono collocati in aree di particolare valore ambientale.

A seguito di una prima raccolta di domande di sostegno, è stato verificato un rilevante interesse per la sottomisura in questione; le domande presentate assommano ad una richiesta finanziaria notevolmente superiore alla disponibilità posta a bando, nell'ordine del rapporto di 4:1.

E' quindi opportuno inserire un ulteriore principio, già utilmente presente nella sottomisura 08.03, che consenta di valutare le domande di sostegno alla luce di un parametro volto ad una ancora più razionale attuazione della sottomisura stessa, inserendo in particolare un principio che ponga una priorità di intervento nelle aree oggetto di una specifica pianificazione forestale.

1.1.2.7.2. Effetti previsti della modifica

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il testo attuale del PSR è così integrato:

E' data priorità agli interventi che:

- *sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi o associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura degli investimenti previsti;*
- *riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) o in aree vocate e funzionali alla raccolta dei semi forestali, in considerazione dei particolari valori ambientali che esprimono e che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti previsti;*
- *sono programmati in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare necessità di realizzare tali interventi.*

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse.

1.1.2.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.8. Capitolo 08.02.10.02. - Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

1.1.2.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Per un mero refuso, nelle operazioni M10.01.A e M10.1.B è stato dimenticato di citare le focus area 4a e 4b, mentre nella tabella finanziaria, per le due su citate operazioni, sono state correttamente considerate tutte le focus area di riferimento.

1.1.2.8.2. Effetti previsti della modifica

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il quinto capoverso del testo attuale del PSR è così modificato:

(...)

M10.01 - pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

- A. *Adesione ai principi dell'agricoltura integrata (focus area: [4a](#), [4b](#), [4c](#), [5e](#));*
- B. *Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli (focus area: [4a](#), [4b](#), [4c](#), [5e](#));*
- C. *Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione (focus area: [4a](#)).*

(...)

1.1.2.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.9. Capitolo 08.02.10.03.01.01. - Sottomisura 10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

1.1.2.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nella descrizione degli impegni di misura al punto “08.Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari” è indicato che l’azienda deve effettuare ogni 5 anni la certificazione volontaria di “regolazione o taratura” strumentale effettuata presso un Centro prova autorizzato dalla Regione per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari.

Si ritiene opportuno specificare che tale certificazione sia effettuata entro il 2° anno d’impegno affinché sia agevolata la procedura d’istruttoria necessaria alla verifica dell’impegno stesso.

1.1.2.9.2. Effetti previsti della modifica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il punto 08 del testo attuale del PSR è così integrato:

08. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L’impegno consiste nell’acquisizione di una certificazione volontaria di “regolazione o taratura” strumentale effettuata presso un Centro prova autorizzato dalla Regione (da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale certificazione deve essere eseguita entro il 2° anno d’impegno. Tale controllo è di grado superiore rispetto al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto comprende ulteriori parametri da verificare.

(...)

1.1.2.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l’AdP.

1.1.2.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Nella misura è previsto che il beneficiario disponga dei terreni oggetto d'impegno per almeno tutta la durata dell'impegno (5 anni), ma non è specificato il caso in cui si abbia un contratto con scadenza antecedente, ma rinnovabile.

Al fine di chiarire questo tipo di situazioni e per consentire una maggiore adesione alla misura e, quindi, un maggior effetto positivo sull'ambiente e sul clima si ritiene opportuno specificare che è consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura anche nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano durata inferiore ai 5 anni (ma almeno superiore ad un anno), ma che possano essere rinnovati.

Nel caso in cui non venissero rinnovati e non possa essere mantenuto l'impegno per i 5 anni previsti, il beneficiario è obbligato a recedere dall'impegno e a restituire gli importi percepiti per gli anni precedenti.

1.1.2.10.2. Effetti previsti della modifica

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale del PSR è così integrato:

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà). E' consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura anche nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano durata inferiore ai 5 anni (ma almeno superiore ad un anno).

(...)

1.1.2.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Nella misura è previsto che il beneficiario disponga dei terreni oggetto d'impegno per almeno tutta la durata dell'impegno (5 anni), ma non è specificato il caso in cui si abbia un contratto con scadenza antecedente, ma rinnovabile.

Al fine di chiarire questo tipo di situazioni e per consentire una maggiore adesione alla misura e, quindi, un maggior effetto positivo sull'ambiente e sul clima si ritiene opportuno specificare che è consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura anche nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano durata inferiore ai 5 anni (ma almeno superiore ad un anno), ma che possano essere rinnovati.

Nel caso in cui non venissero rinnovati e non possa essere mantenuto l'impegno per i 5 anni previsti, il beneficiario è obbligato a recedere dall'impegno e a restituire gli importi percepiti per gli anni precedenti.

1.1.2.11.2. Effetti previsti della modifica

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Il testo attuale del PSR è così integrato:

(...)

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà). E' consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura anche nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano durata inferiore ai 5 anni (ma almeno superiore ad un anno).

(...)

1.1.2.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.12. Capitolo 08.02.10.03.02.06. - Sottomisura 10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

1.1.2.12.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La redazione del piano di pascolamento per l'intervento sui prati-pascoli e pascoli è un impegno da verificarsi in sede istruttoria e pertanto è stato definito e specificato all'interno del capitolo 8.2.10.3.2.1. "Descrizione del tipo di intervento". Per un mero errore tale impegno è stato ripetuto anche all'interno del capitolo 8.2.10.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità" anche se non si tratta di una condizione di ammissibilità all'intervento.

1.1.2.12.2. Effetti previsti della modifica

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale del PSR è così modificato:

(...)

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA (unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui al capitolo 8)/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e verificato al momento della verifica in loco) affinché si possa verificare l'efficacia dell'attività di pascolo migliorato sulla vegetazione relativamente alla biodiversità.

~~*Per i pascoli e prati-pascoli il beneficiario deve predisporre un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico.*~~

(...)

1.1.2.12.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.12.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.13. Capitolo 08.02.12 - Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

1.1.2.13.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

E' necessario introdurre nella misura in oggetto i nuovi riferimenti della normativa in materia di designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

1.1.2.13.2. Effetti previsti della modifica

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il testo attuale viene così integrato:

Le indennità corrisposte derivano da svantaggi e restrizioni imposte nei siti Natura 2000 definiti nel Regolamento regionale 5/2008 in cui la Regione Liguria ha approvato le Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri, nonché nelle Misure di conservazione, generali o sito specifiche, definite per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ~~della regione biogeografica~~ delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea ricadenti in Liguria, così come designate con i ~~Decreti~~ del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare (DM) del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 07 aprile 2017.

Le superfici ammissibili della suddetta misura devono ricadere:

1. (...).

2. *all'interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ~~della regione biogeografica~~ delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea ricadenti in Liguria, così come designate con i ~~Decreti~~ del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare (DM) del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 07 aprile 2017. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito: <http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>*

(...)

Si attende che il supporto per le aree Natura 2000 dia significativi benefici ambientali in quanto si tratta del suo obiettivo principale. Le pratiche agricole ammesse o promosse dalle rispettive norme di gestione contribuiscono a proteggere e migliorare lo stato della biodiversità e degli ecosistemi e, indirettamente, possono anche contribuire a una migliore protezione del suolo, a un uso più sostenibile delle risorse idriche ed eventualmente anche al sequestro di carbonio (divieto di conversione di pascoli in seminativi, ripristino di zone umide). È quindi chiaro che questo sostegno è collegato con gli obiettivi ambientali dello sviluppo rurale. ~~La Regione Liguria ha dato un consistente contributo alla realizzazione di Natura 2000: per il territorio ligure, sono stati proposti ben 111 SIC (85 terrestri e 26 marini), 14 ZSC e 7 ZPS. In definitiva la superficie della Rete ligure copre circa 106.000 ettari con i SIC terrestri, 32.000 ettari con le ZSC e 20.000 ettari con le ZPS, che tuttavia sono in gran parte sovrapposte ai primi per un totale di circa 140.000 ettari di rete terrestre. A questi vanno inoltre aggiunti i circa 7.000 ettari dei 26 siti marini, per un totale di 147.000 ettari che corrisponde a circa il 29% del territorio ligure~~ La Regione Liguria ha dato un consistente contributo alla realizzazione di Natura 2000: il territorio ligure, come più sopra evidenziato, ricomprende ben tre diverse regioni biogeografiche rispetto alle nove riconosciute a livello europeo. In particolare sono stati individuati 14 siti nella zona biogeografia alpina, 11 in quella continentale e ben 85 in quella mediterranea, oltre a 7 ZPS. In definitiva la superficie della Rete ligure terrestre copre circa 140.000 ettari con le ZSC, e 20.000 ettari con le ZPS, che tuttavia sono in gran parte sovrapposte alle prime zone. A questi vanno inoltre aggiunti i

circa 7.000 ettari dei 26 siti marini, per un totale di 147.000 ettari che corrisponde a circa il 29% del territorio ligure.

(...)

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Paragrafo: Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva ...

(...)

Le zone ZSC afferenti ~~alla regione biogeografica~~ alle regioni biogeografiche alpina continentale e mediterranea ricadenti in Liguria sono designate dai Decreti del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito: <http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono definiti nel Regolamento regionale n..5/2008 e nei D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017.

1.1.2.13.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.13.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.14.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

E' necessario introdurre nella sottomisura in oggetto i nuovi riferimenti della normativa in materia di designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

1.1.2.14.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale viene così modificato:

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

Nella Regione Liguria è stato approvato il Regolamento regionale 5/2008 che definisce le “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri”. Inoltre, con i D.M. del 24/6/2015 e 07/04/2017, le aree ~~della regione biogeografica~~ delle regioni biogeografiche alpina e mediterranea ricadenti in Liguria sono state designate come Zone Speciali di Conservazione, per le quali sono state contestualmente definite le relative Misure di Conservazione. Per alcune di queste ZSC, dettagliatamente individuate ~~nel Decreto richiamato nei Decreti richiamati~~ e nella cartografia di riferimento, sono individuate alcune limitazioni all'attività pastorale.

(...)

La sottomisura contribuisce ad assicurare un sostegno agli agricoltori che operano nelle zone di Rete Natura 2000 e in particolare compensa l'obbligo previsto dal regolamento regionale n.5/2008 o dai DM 24/06/2015 e 07/04/2017 di ridurre il carico di bestiame. Tale obbligo ha lo scopo di preservare le zone presenti nella Rete Natura 2000 da un eccessivo sfruttamento del pascolo. Considerato che l'ordinarietà nelle zone simili che non hanno l'obbligo corrisponde a 1,5 UBA/HA lo svantaggio da compensare risulta nella perdita di reddito corrispondente a 0,5 UBA/HA.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

• (...)

• D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 e 7 aprile 2017 “~~Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria~~” (G.U. n. 165 del 18/7/2015).

• (...)

8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Paragrafo: Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi ...

(...)

DETTAGLIO OPERAZIONE

DETTAGLIO OPERAZIONE		
Ordinarietà	Obblighi di Baseline pertinenti	Impegni aggiuntivi rispetto alla ordinarietà

	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Descrizione delle prescrizioni</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Descrizione delle prescrizioni</i>
1,5 UBA /HA	0	0	Allegato 1 Reg reg 5/2008 D.M. 24 giugno 2015 <u>e</u> <u>7 aprile 2017.</u> per le ZSC	Divieto di pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zone "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggiere con carico fino a 1 UBA/ettaro

Paragrafo: Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva ...

(...)

Le zone ZSC afferenti ~~alla regione biogeografica~~ alle regioni biogeografiche alpina e mediterranea ricadenti in Liguria sono designate dai Decreti del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 e 7 aprile 2017. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito: <http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono definiti nel Regolamento regionale n. 5/2008 e nei D.M. 24 giugno 2015 e 7 aprile 2017.

1.1.2.14.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.14.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.15.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

E' necessario introdurre nella sottomisura in oggetto i nuovi riferimenti della normativa in materia di designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

1.1.2.15.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale viene così modificato:

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

(...)

Il Regolamento regionale n. 5/2008 - Regolamento regionale recante “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri”, in particolare all’art 3 “Regolamentazioni”, al comma 1, lettera c) pone una limitazione gestionale connessa all’esecuzione di tagli boschivi quando questi interessino superfici superiori a 2 ha. La stessa limitazione è altresì prevista per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate con D.M. del 24 giugno 2015, [13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017](#).

Tale limitazione, per legge, prescrive l’obbligo di rilasciare una percentuale definita della superficie interessata dal taglio, funzionale a creare delle cosiddette “isole di biodiversità”, da destinare all’invecchiamento indefinito. Tali superfici, quindi, non possono essere utilizzate e le piante che vi rientrano sono aggiuntive rispetto a quelle che, ordinariamente e secondo la consueta regolamentazione forestale, devono essere rilasciate a dotazione del bosco. Il vincolo gestionale imposto dal Regolamento n. 5/2008 o dai D.M. 24 giugno 2015, [13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017](#) determina quindi minori guadagni (derivanti dalle ulteriori piante che devono restare in bosco) e maggiori oneri (connessi all’individuazione preventiva delle isole di biodiversità e alle fasi operative dell’utilizzazione, che deve rispettare tali superfici).

L’operazione è quindi funzionale a compensare economicamente la presenza del vincolo gestionale.

Sulla base del regolamento regionale n. 5/2008 o dei D.M. 24 giugno 2015, [13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017](#), ~~sopra citati~~, non sussistono a carico dei selvicoltori ulteriori obblighi che possano essere adeguatamente monetizzati e remunerati su base annuale dalla sottomisura 12.2.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• (...)

- *D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015, [13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017](#) ~~“Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria” (G.U. n. 165 del 18/7/2015).~~*

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

(...)

2) all’interno delle ZSC, ove si applicano le Misure di Conservazione definite con i D.M. del 14 giugno 2015, [13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017](#) ~~“Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria”.~~

8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura
Paragrafo: Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi ...

(...)

Una analoga disposizione in termini di superficie da destinare ad isola di biodiversità è contenuta nei D.M. 24 giugno 2015, [13 ottobre 2016](#) e [7 aprile 2017](#), applicabili alle ZSC.

DETTAGLIO OPERAZIONE

Pratica gestionale	Obblighi di Baseline pertinenti		Impegni aggiuntivi rispetto alla baseline	
	Riferimento normativo	Descrizione delle prescrizioni	Riferimento normativo	Descrizione delle prescrizioni
Rilascio isole di biodiversità	Reg. reg. n. 1/1999	Rilascio di matricine (cedui) e provvigione minima (fustaie)	Art 3 comma 1, lettera c) Reg reg 5/2008, per le ZPS D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017 , per le ZSC	Rilascio di nuclei di piante da destinare all'inviechiamento indefinito, aggiuntive rispetto alle matricine e alla provvigione minima di cui alla base line

Paragrafo: Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva ...

(...)

Le zone ZSC afferenti ~~alla regione biogeografica~~ [alle regioni biogeografiche alpina continentale e mediterranea](#) ricadenti in Liguria sono designate dai Decreti del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015, [13 ottobre 2016](#) e [7 aprile 2017](#). Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito: <http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono definiti nel Regolamento regionale n..5/2008 e nei D.M. 24 giugno 2015, [13 ottobre 2016](#) e [7 aprile 2017](#).

1.1.2.15.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.15.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.16. Capitolo 08.02.15.03.01.03 - Sottomisura 16.01 - Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI

1.1.2.16.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

E' necessario introdurre nella sottomisura in oggetto i riferimenti della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N)).

1.1.2.16.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Il testo attuale viene così integrato:

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);*
- *"Guidelines on programming for innovation and the implementation of the PEI for agriculture productivity and sustainability";*
- *Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis");*
- [*Decisione della Commissione europea n. C\(2017\) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all'Aiuto di Stato SA 48444 \(2017/N\).*](#)

1.1.2.16.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.16.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.17. Capitolo 08.02.15.03.01.06 - Sottomisura 16.01 - Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI

1.1.2.17.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

A seguito della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N) relativo alla M16 per il settore forestale e nelle zone rurali, la modifica rende conforme il capitolo rispetto a quanto previsto dalla decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017.

1.1.2.17.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale viene così integrato:

(...)

Il GO è inoltre tenuto obbligatoriamente a:

- *avere in entrambe le fasi almeno un soggetto che opera nella fase di produzione primaria (agricola o forestale). Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria [e rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE](#);*
- *presentare, per la partecipazione alla 2^a fase, un preliminare impegno/accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata.*

(...)

1.1.2.17.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.17.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.18. Capitolo 08.02.15.03.02.03 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

1.1.2.18.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

E' necessario introdurre nella sottomisura in oggetto i riferimenti della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N)).

1.1.2.18.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Il testo attuale viene così integrato:

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);*
- *Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);*
- *Comunicazione della Commissione – disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014);*
- *“Guidelines on programming for innovation and the implementation of the PEI for agriculture productivity and sustainability”;*
- *Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime “de minimis”);*
- [Decisione della Commissione europea n. C\(2017\) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all'Aiuto di Stato SA 48444 \(2017/N\).](#)

1.1.2.18.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.18.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.19. Capitolo 08.02.15.03.02.04 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

1.1.2.19.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.2.4 Beneficiari

A seguito della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N) relativo alla M16 per il settore forestale e nelle zone rurali, la modifica rende conforme il capitolo rispetto a quanto previsto dalla decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017.

1.1.2.19.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.2.4 Beneficiari

Il testo attuale viene così integrato:

I beneficiari, denominato gruppo di cooperazione, sono forme di aggregazione (es. Associazioni temporanee, reti d'impresa) e/o i suoi componenti coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione.

Possano fare parte della cooperazione i seguenti soggetti.

- *imprenditori agricoli e operatori forestali, singoli e associati;*
- *università, centri e istituti di ricerca, pubblici e privati;*
- *distretti (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva ai sensi del D.Lgs 228/01);*
- *Regione Liguria, tramite le proprie strutture specialistiche o propri Enti strumentali (in house);*
- *prestatori di servizi, riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e formazione;*
- *altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l'attuazione del progetto.*

L'aiuto nell'ambito della sottomisura 16.2 potrà essere concesso anche a singoli operatori, fatto salvo l'obbligo che i risultati del progetto o dell'attività sovvenzionate siano divulgati.

1.1.2.19.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.19.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica uniforma il PSR alla notifica del regime di aiuto senza incidere sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.20. Capitolo 08.02.15.03.02.06 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

1.1.2.20.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

A seguito della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N) relativo alla M16 per il settore forestale e nelle zone rurali, la modifica rende conforme il capitolo rispetto a quanto previsto dalla decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017.

1.1.2.20.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale viene così integrato:

(...)

Il gruppo di cooperazione inoltre è tenuto obbligatoriamente a rispettare:

- *presenza di un preliminare impegno/accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata;*
- *nomina di un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;*
- *adozione di un proprio regolamento interno tale da garantire la massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi;*
- *divulgazione dei risultati del progetto;*
- *presenza obbligatoria di un soggetto che opera nella fase di produzione primaria e di un soggetto rappresentante il mondo della ricerca.*

Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria [e rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE](#);

Il progetto di cooperazione deve contenere le seguenti informazioni:

(...)

1.1.2.20.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.20.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.21. Capitolo 08.02.15.03.02.08 - Sottomisura 16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

1.1.2.21.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

A seguito della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N) relativo alla M16 per il settore forestale e nelle zone rurali, la modifica rende conforme il capitolo rispetto a quanto previsto dalla decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017.

1.1.2.21.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il primo paragrafo dell'attuale testo del PSR viene così modificato:

L'intensità di aiuto è il 100% della spesa ammessa (per i progetti relativi ai settori agricolo e forestale). Per le operazioni relative agli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali, compreso i costi di investimento ~~a prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato~~, l'intensità dell'aiuto è limitato al 50 % delle spese ammissibili. Per le tipologie di costi sostenuti dall'attività del progetto e a carico delle specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento. Limitatamente alla cooperazione forestale e nelle zone rurali, gli aiuti agli investimenti, per ciascun soggetto, sono concessi in regime de minimis ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013.

1.1.2.21.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.21.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica uniforma il PSR alla notifica del regime di aiuto senza incidere sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.22. Capitolo 08.02.15.03.04.03 - Sottomisura 16.05 - Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi.

1.1.2.22.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

E' necessario introdurre nella sottomisura in oggetto i riferimenti della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N)).

1.1.2.22.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Il testo attuale viene così integrato:

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);*
- *Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis");*
- [Decisione della Commissione europea n. C\(2017\) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all'Aiuto di Stato SA 48444 \(2017/N\).](#)

1.1.2.22.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.22.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.23. Capitolo 08.02.15.03.04.06 - Sottomisura 16.05 - Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi

1.1.2.23.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

A seguito della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N) relativo alla M16 per il settore forestale e nelle zone rurali, la modifica rende conforme il capitolo rispetto a quanto previsto dalla decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017.

1.1.2.23.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale viene così integrato:

(...)

Il progetto di cooperazione deve prevedere obbligatoriamente che:

- *il GC deve essere composto da almeno due soggetti. Per la cooperazione forestale devono essere coinvolti almeno: due soggetti nel settore forestale ovvero un soggetto nel settore forestale e uno in quello agricolo. Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria [e rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE](#);*
- *il progetto operativo, deve descrivere, come minimo, la situazione e la problematica di partenza, il comprensorio interessato, la tematica ambientale che intende affrontare, i beneficiari, le misure e le azioni che ciascuno di essi intende realizzare, la durata e il crono programma, i costi e i risultati attesi.*

Il GC deve inoltre:

(...)

1.1.2.23.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.23.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.24. Capitolo 08.02.15.03.05.03 - Sottomisura 16.08 - Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello.

1.1.2.24.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

E' necessario introdurre nella sottomisura in oggetto i riferimenti della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N)).

1.1.2.24.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Il testo attuale viene così integrato:

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);*
- *D. Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.;*
- *L.r. n. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii.;*
- *L.r. 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità";*
- *Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale" (PMPF);*
- *Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007);*
- *Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi, aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013;*
- *Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020;*
- *Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis");*
- [Decisione della Commissione europea n. C\(2017\) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all'Aiuto di Stato SA 48444 \(2017/N\).](#)

1.1.2.24.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.24.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.25. Capitolo 08.02.15.03.05.06 - Sottomisura 16.08 - Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello

1.1.2.25.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

A seguito della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N) relativo alla M16 per il settore forestale e nelle zone rurali, la modifica rende conforme il capitolo rispetto a quanto previsto dalla decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017.

1.1.2.25.2. Effetti previsti della modifica

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il testo attuale viene così integrato:

(...)

Il GC deve rispettare le seguenti condizioni:

- *prevedere obbligatoriamente la presenza di almeno un soggetto che opera nella fase di produzione primaria forestale;*
- *essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;*
- *essere composto da soggetti operanti sul territorio regionale. [Le imprese coinvolte devono rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;](#)*
- *adottare un regolamento interno e assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento l'assenza di conflitto di interesse.*

(...)

1.1.2.25.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.25.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.26. Capitolo 09.05 - Piano di Valutazione.

1.1.2.26.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

9.5. Calendario

L'approvazione del programma avvenuta nell'ottobre 2015, e il conseguente slittamento della fase di attuazione hanno comportato un ritardo nell'avvio delle procedure di selezione del soggetto indipendente cui affidare l'incarico di valutazione del programma. Non è stato, quindi, possibile adempiere a quanto previsto entro le scadenze fissate in sede di programmazione. Le date indicate nell'attuale testo, pertanto, da considerarsi ormai superate, necessitano di un aggiornamento.

1.1.2.26.2. Effetti previsti della modifica

9.5. Calendario

Il testo attuale del PRS viene così modificato:

Il calendario di massima è redatto per l'intero periodo di programmazione tenuto conto del disposto regolamentare, con riferimento anche al ruolo della valutazione nell'ambito del performance framework, dell'assegnazione del servizio e dell'elaborazione dei diversi rapporti.

- ~~2015~~2017: bando per la selezione del VI;
- ~~2016~~fine 2017/inizio 2018: assegnazione del servizio di valutazione, piano di lavoro e disegno di valutazione;
- ~~2017~~2018 e 2019: valutazione in itinere utile a determinare il grado di efficacia del programma rispetto alle milestone definite [articolo 50, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) 1303/2103];
- 2024: valutazione ex post.
- ~~2016~~2018/2023: entro il 30 aprile di ogni anno, presentazione del rapporto di valutazione annuale a supporto della RAA.

1.1.2.26.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.26.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica, concernendo un semplice aggiornamento di date, non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.27. Capitolo 13.08. - M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

1.1.2.27.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo in oggetto era stato compilato erroneamente.

1.1.2.27.2. Effetti previsti della modifica

Si è provveduto a correggere un errata compilazione del capitolo eliminando il testo presente.

1.1.2.27.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.27.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiornamento della procedura di esenzione che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.28. Capitolo 13.09.01.01 - M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

1.1.2.28.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

13.09.1.1. Indicazione

Con riguardo alla sottomisura 12.2, la procedura di notifica è stata avviata e conclusa, con attribuzione del relativo numero SA. Si provvede, pertanto, ad allineare il testo alla situazione vigente

1.1.2.28.2. Effetti previsti della modifica

13.09.1.1. Indicazione

Il testo attuale è così modificato:

Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000: è stata validata ~~avviata~~ la procedura di esenzione ~~ai sensi dell'art. 36 del reg. (UE) n. 702/2014~~, con l'attribuzione del numero SA45321 del 06 maggio 2016.

1.1.2.28.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.28.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiornamento della procedura di esenzione che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.29. Capitolo 13.10.01.01 - M16 - Cooperazione (art. 35)

1.1.2.29.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

13.10.1.1. Indicazione

A seguito della notifica del regime di aiuto (SA 48444 (2017/N) relativo alla M16 per il settore forestale e nelle zone rurali, approvata con decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017 è necessario aggiornare i riferimenti normativi del pertinente capitolo.

1.1.2.29.2. Effetti previsti della modifica

13.10.1.1. Indicazione

Il testo attuale è così modificato:

- 1) Per le sottomisure 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8, limitatamente alla cooperazione forestale e per la sottomisura M16.02 nelle zone rurali, gli aiuti agli investimenti, per ciascun soggetto, sono concessi nel rispetto del reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
- 2) Aiuti alla cooperazione (misura 16.9) a "Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare". Tali aiuti sono concessi nel rispetto del reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
- 3) ~~Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguardano prodotti agricoli o prodotti forestali (M16.02) – sarà avviata la procedura di notifica come previsto ai sensi del punto 3.10 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01)~~Per le sottomisure M16.1, M16.2, M16.5 e M16.8 limitatamente al settore forestale e per la sottomisura M16.02 limitatamente alla cooperazione nelle zone rurali la procedura di notifica dell'aiuto di stato (SA.48444 (2017/N) è stata approvata con decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017.

1.1.2.29.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.29.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.1.2.30. Capitolo 19 - Disposizioni transitorie

1.1.2.30.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Al 31 dicembre 2016, riguardo agli impegni riferibili al periodo di programmazione 2007/2013 (cd. transizione), le misure M1, M10 e M11 hanno registrato pagamenti per importi superiori a quelli previsti in sede di programmazione.

Per queste misure, pertanto, si rende necessario modificare le cifre indicate al capitolo 19 del PSR, per allinearle all'effettiva spesa per esse sostenuta.

1.1.2.30.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Le seguenti frasi sono state così modificate:

- *mis. 1: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013:*

- *111 spesa pubblica pari a ~~280.429,39~~100.000 Euro (FEASR ~~120.528,55~~42.980)*
- *331 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980)*

I pagamenti in transizione per la misura 1 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

(...)

- *mis. 10: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :*

- *214 spesa pubblica pari a ~~459.981,39~~100.000 di Euro (FEASR ~~197.700~~42.980)*

I pagamenti in transizione per la misura ~~10~~11, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre ~~2018~~2017.

Per quanto concerne la misura 214 del periodo di programmazione 2007-2013, si precisa che l'ultima annualità per la quale sono stati accolti nuovi impegni quinquennali è il 2012 e tali impegni si concluderanno pertanto nell'anno 2016. Tali impegni sono soggetti alle clausole di revisione di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Gli impegni e i premi saranno resi conformi alla nuova normativa con particolare attenzione alla base-line.

(...)

- *mis. 11: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :*

- *214 spesa pubblica pari a ~~259.888,32~~100.000 di Euro (FEASR ~~111.700~~42.980)*

I pagamenti in transizione per la misura 11, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre ~~2018~~2017.

Per quanto concerne la misura 214 del periodo di programmazione 2007-2013, si precisa che l'ultima annualità per la quale sono stati accolti nuovi impegni quinquennali è il 2012 e tali impegni si concluderanno pertanto nell'anno 2016. Tali impegni sono soggetti alle clausole di revisione di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Gli impegni e i premi saranno resi conformi alla nuova normativa con particolare attenzione alla base-line.

Capitolo 19.2 Tabella di riporto indicativa

La seguente tabella è stata così modificata:

<i>Misure</i>	<i>Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)</i>
<i>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</i>	85.960,00 <u>163.510,00</u>
(...)	
<i>M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)</i>	42.980,00 <u>197.700,00</u>
<i>M11 - Agricoltura biologica (art. 29)</i>	42.980,00 <u>111.700,00</u>
(...)	
<i>Totale</i>	10.573.120,00 <u>10.874.110,00</u>

1.1.2.30.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.1.2.30.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica riguarda l'aggiunta di un riferimento normativo che non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.2. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera c)

1.2.1. Tipo di modifica R.1305/2013

b. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera c)

1.2.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.2.2.1. *Capitolo 06.02.02 - 6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità*

1.2.2.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

P5.2) Settore delle risorse idriche

Il PSR della Regione Liguria non prevede l'attivazione della FA 5A (uso più efficiente dell'acqua nell'agricoltura). Pertanto non applicandosi la condizionalità P5.2 alle misure previste dal PSR Liguria, il relativo piano d'azione va rimosso dalla sezione 6.2.2 - Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse ad una priorità.

1.2.2.1.2. Effetti previsti della modifica

P5.2) Settore delle risorse idriche

Per la parte relativa alla P5.2, il testo della tabella viene eliminato:

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Adozione a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi	31-12-2016	Regione Liguria-Autorità di bacino e Consorzi di Bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione) ambientali e di risorsa (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22-12-2015)	31-12-2016	Regione Liguria-Autorità di bacino e Consorzi di Bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Adozione, per l'estrazione individuale di acqua, di apposita regolamentazione per l'estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22-12-2015)	31-12-2016	Regione Liguria-Autorità di bacino e Consorzi di Bonifica e irrigazione
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della	Adozione a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di modalità e criteri omogenei di quantificazione dei volumi	31-12-2016	Regione Liguria-Autorità di bacino e Consorzi di Bonifica e irrigazione

	direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	idrici impiegati dagli utilizzatori finali per uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.		
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Adozione nel caso di fornitura dell'acqua, di apposita regolamentazione per l'estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati	31-12-2016	Regione Liguria-Autorità di bacino e Consorzi di Bonifica e irrigazione

1.2.2.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.2.2.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP. Infatti, pur non attivando, il PSR della Regione Liguria la FA 5A, sono comunque state realizzate, a livello regionale, le azioni necessarie a soddisfare il piano d'azione della condizionalità ex ante risorse idriche nazionale (cfr. AdP, Sezione 2). In tal modo ai consorzi irrigui della Liguria è stata data la possibilità di partecipare al bando nazionale (le informazioni sul soddisfacimento della condizionalità ex ante P5.2 risorse idriche da parte della Regione Liguria sono fornite nell'ambito della relazione di attuazione annuale 2016 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale).

1.2.2.2. Capitolo 08.02.01.03.02.09.01. - Sottomisura 01.02 - Supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione

1.2.2.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si provvede ad eliminare il punto 2 del capitolo.

Il riferimento alla stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013 non è pertinenti in quanto la sottomisura prevede investimenti la cui ammissibilità è limitata alla durata dell'operazione.

1.2.2.2.2. Effetti previsti della modifica

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Il testo attuale del PSR è così modificato:

I rischi maggiori possono essere legati principalmente alla natura immateriale delle attività attuate.

1. *corretta applicazione dei criteri di selezione;*
- ~~2.~~ *stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013);*
- ~~3.~~ *qualità delle domande: completezza, esattezza;*
- ~~3.~~ *verifica dei requisiti di ammissibilità verifica dei beneficiari, valutare e confrontare le proposte progettuali, selezionando quelle con più elevata qualità, grado di innovazione e potenziale ricaduta territoriale e o settoriale, evitando la duplicazione e moltiplicazione di progetti con tematiche simili;*
- ~~4.~~ *verificare la realizzazione effettiva delle azioni dimostrative e informative;*
- ~~5.~~ *verificare l'effettiva utilità per i destinatari e l'efficacia dell'azione dimostrativa;*
- ~~6.~~ *ragionevolezza dei costi in base alla tipologie delle attività dimostrative e informative;*
- ~~7.~~ *sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale;*
- ~~8.~~ *tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;*
- ~~9.~~ *supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori;*
- ~~10.~~ *sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM).*

1.2.2.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.2.2.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.2.2.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si provvede ad eliminare il punto 2 del capitolo.

Il riferimento alla stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013 non è pertinenti in quanto la sottomisura prevede investimenti la cui ammissibilità è limitata alla durata dell'operazione.

1.2.2.3.2. Effetti previsti della modifica

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Il testo attuale del PSR è così modificato:

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. *verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;*
- ~~2. *verifica della stabilità delle operazione (art. 71 del Reg UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 del Reg UE n. 809/2014);*~~
- ~~3.~~ *qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", anche attraverso l'utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;*
- ~~3.~~ *verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; utilizzo dei sistemi standardizzati di verifica (VCM), finalizzare le azioni dimostrative e informative sulle tematiche prioritarie e obiettivi con una definizione puntuale dei requisiti dei beneficiari, adozione di standard e criteri di valutazione uniformi e oggettivi, anche tramite Commissioni, e funzionali agli obiettivi perseguiti;*
- ~~4.~~ *realizzare dei controlli inopinati;*
- ~~5.~~ *valutare l'efficacia dell'azione dimostrativa tramite la compilazione di questionari da parte dei destinatari e una valutazione successiva sull'effettivo utilizzo dell'innovazione proposta;*
- ~~6.~~ *ragionevolezza dei costi: verificare la congruità dei costi definizione di costi standard, prezzari, , introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;*
- ~~7.~~ *sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole (RUCI), standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore;*
- ~~8.~~ *tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;*
- ~~9.~~ *supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno;*
- ~~10.~~ *verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi*

europei/regionali (OCM).

1.2.2.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.2.2.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.2.2.4. Capitolo 08.02.03.03.01.09.02. - Sottomisura 03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione

1.2.2.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si provvede a modificare il punto 1 del capitolo, eliminando il riferimento all'utilizzo del Catalogo Regionale.

Si tratta infatti di uno strumento informatico che viene utilizzato esclusivamente nell'attuazione delle misure M01 e M02.

1.2.2.4.2. Effetti previsti della modifica

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Il testo attuale del PSR è così modificato:

1. *Qualità della domanda: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", ~~anche attraverso l'utilizzo del Catalogo Regionale~~, accredito dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;*
2. *verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;*
3. *verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale utilizzo di sistemi standardizzati di controllo e di verifica (VCM);*
4. *sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI (registro unico dei controlli ispettivi), standardizzazione delle procedure e organizzare momenti di incontri di raccordo con gli Organismi Controllo e di Vigilanza per promuovere lo scambio e il monitoraggio di dati e informazione sui soggetti aderenti ai regimi ammissibili, formazione del personale istruttore;*
5. *supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno;*
6. *verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).*

1.2.2.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.2.2.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.

1.2.2.5. Capitolo 21 – Documenti

1.2.2.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 30 marzo 2017 n. 5 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4, del 05 aprile 2017), che ha mutato la denominazione del Comune di Ortonovo (provincia di La Spezia) in Luni, è necessario riportare la nuova denominazione nei seguenti allegati:

- PSR Liguria - Elenco comuni aree rurali e fasce misura 6
- PSR Liguria - Elenco comuni svantaggiati.

1.2.2.5.2. Effetti previsti della modifica

Negli allegati sopra citati la denominazione “Ortonovo” viene sostituita con “[Luni \(ex Ortonovo\)](#)”:

1.2.2.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del Programma, né alla loro quantificazione.

1.2.2.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'AdP.